

**Avvocati/2** La deontologia nelle procedure esecutive

# Censura per il legale che fraziona gli atti

**Patrizia Maciocchi**

ROMA

È scorretto l'avvocato che moltiplica gli atti di intervento nei confronti della stessa controparte facendo lievitare le spese processuali per il debitore. Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 21948 depositata ieri, respingono il ricorso del legale censurato dal Consiglio nazionale forense per aver violato l'articolo 49 del codice deontologico, ricorrendo a plurime iniziative giudiziali nell'ambito di una procedura esecutiva nei confronti di una Asl.

L'indagine del Consiglio dell'ordine (Coa) locale aveva preso le mosse da una segnalazione ricevuta dall'Ufficio esecuzione del Tribunale, allarmato per l'intasamento provocato da una smisurata mole di procedimenti di pignoramento presso terzi instaurati da legali campani.

Nel mirino della commissione disciplinare era finito il ricorrente, punito con la sospensione dalla professione per due mesi a causa di una duplice incolpazione: aver richiesto numerose ingiunzioni per ragioni creditorie analoghe e riferite e crediti maturati in tempi ristretti ed essere intervenuto con più atti per fatture autenticate emesse in un arco di tempo molto limitato o per decreti ingiuntivi ottenendo le spese per ciascuno di questi.

Dei due addebiti mossi dal Coa il Consiglio nazionale forense nella sentenza in piedi solo uno, il secondo, limitando la "punizione" alla censura.

Per il Cnf l'iniziativa delle procedure monitorie era stata presa nell'interesse dei clienti, farmacisti o medici in convenzione che avevano la necessità di far fronte alle spese per il servizio fornito agli utenti. La proposizione dei distinti decreti ingiuntivi rispondeva dunque, a differenza di quanto affermato dal Coa, d'un'esigenza di recupero dei crediti.

Diverso è la conclusione raggiunta in merito alla redazione e al deposito di più atti di intervento. In questo caso non c'erano ragioni di urgenza o di interesse esclusivo della parte da proteggere evitando che gli interventi fossero riuniti.

Concentrare gli atti in un solo intervento, avrebbe comportato, infatti, un'unica liquidazione delle spese processuali e non avrebbe aggravato la posizione del debitore, alla cui tutela tende proprio l'articolo del codice violato.

Respinto anche il motivo di ricorso con il quale si censurava l'illogicità della scelta di assolvere il codifensore che aveva presenziato alle udienze, alle quali non era invece mai andato il ricorrente, svolgendo il mandato che le era stato conferito. Ma per la Cassazione il codifensore aveva ricoperto un «ruolo di mero ausilio da procuratorio», senza partecipare effettivamente alle scelte rilevanti dal punto di vista disciplinare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I contenuti

**01 | LA NORMA VIOLATA**

Le Sezioni unite avallano la censura per la violazione dell'articolo 49 del codice deontologico perché, senza beneficio per la parte assistita, l'avvocato aveva moltiplicato gli atti di intervento facendo lievitare le spese processuali del debitore

**02 | IL CODIFENSORE**

Nessuna responsabilità può essere invece attribuita al codifensore, benché sia stato presente a tutte le udienze al posto del "titolare", se il suo è stato un ruolo di semplice ausilio da procuratore, senza partecipare alle scelte censurate

